

Approvato con delibera
del Commissario
Straordinario con i poteri
del Consiglio Comunale
n° 24 del 20.11.2009



COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE O CARRAIO

Art. 1

Viene definito passo carrabile o carraio l'accesso ad un'area laterale aperta o chiusa dalla via pubblica idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. L'apertura di un passo carrabile consiste nella interruzione del marciapiede o nella modifica del piano stradale, al fine di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata o pubblica.

La concessione di un passo carrabile o carraio dà diritto all'accesso in un garage, abitazione o terreno privato da una via pubblica con autoveicoli, e allo scarico e al carico di merci di un magazzino adibito a deposito, o locali adibiti a supporto di attività commerciali munite di regolare autorizzazione.

Art. 2

Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a. Deve essere distante almeno 5 metri dalle intersezioni e deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima, e comunque verrà concesso previa valutazione dell'Ufficio di Polizia Municipale che valuterà il tipo di strada, spazio di frenata e pericolosità della stessa in base alla velocità con la quale la stessa viene percorsa;
- b. Non deve arrecare intralcio alla viabilità e alla normale circolazione degli autoveicoli;
- c. Deve essere segnalato mediante apposito segnale di cui all'art. 120 del Codice della Strada.

Art. 3

Senza la preventiva autorizzazione comunale non possono essere aperti nuovi accessi dalla strada pubblica ai fondi o fabbricati laterali.

Sono vietate trasformazioni di accessi esistenti e variazione nell'uso di questi salvo preventiva autorizzazione comunale.

Può richiedere la concessione il proprietario dell'area o altra persona che sia autorizzata per iscritto dal proprietario.

Il Comune può negare l'autorizzazione per nuovi accessi o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quanto ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quanto trattasi di accessi esistenti o sa istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o con scarsa visibilità o a forte pendenza.

Art. 4

È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservati, per quanto possibile, le condizioni di cui all'art. 2 del pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Art. 5

L'istanza in bollo per la concessione del passo carrabile o carraio deve essere indirizzata al Sindaco su apposito fac-simile che può essere ritirato presso l'Ufficio di Polizia Municipale e ad essa devono essere allegati:

- n° 1 fotografia dell'accesso carrabile;
- fotocopia dell'atto di proprietà, se il richiedente è il proprietario, o fotocopia del contratto di locazione e autorizzazione del proprietario, se il richiedente è un locatario;
- certificazione catastale attestante la destinazione d'uso dei locali – Categoria "C/6" – o magazzini e/o locali di deposito – Categoria "C/2";
- fotocopia dell'atto di proprietà dell'area privata aperta da utilizzare come parcheggio autovetture;
- n° 1 marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

Qualora sia possibile applicare l'autodichiarazione e/o autocertificazione, si farà ricorso alla legge sulla semplificazione amministrativa.

Art. 6

L'autorizzazione Comunale viene rilasciata, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, dall'Area di Vigilanza previo sopralluogo per il Nulla Osta della Polizia Municipale, Nulla Osta dell'UTC e relativo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) da effettuare secondo il conteggio acquisito dall'Ufficio Tributi.

L'apposito segnale di cui alla lettera c) dell'art. 2, oltre ad avere le caratteristiche previste dall'art. 120 del Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada approvato con DPR

495/92, deve essere apposto ben visibile, deve contenere la data ed il numero dell'Autorizzazione.



Le spese di acquisto, e di apposizione rimangono a totale carico del richiedente.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 44 del d. L.vo 507/93, così come modificato dall'art. 3, comma 60, lettera a) della L. 28.12.1995 n° 549, la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezione fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, le sedi delle Forze Armate, della Guardia Forestale, dei Presidi Sanitari, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato e ai portatori di handicap motorio.

Art. 8

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 90 giorni prima della scadenza annuale. Ove non sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare è tenuto al versamento del canone annuale.

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, salvo la differenza del canone per il periodo non usufruito.

L'Autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- Per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;

- per il mancato pagamento de l canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

Nel caso di revoca e/o di rinuncia, il titolare dell'autorizzazione dovrà rimuovere il segnale e restituire il relativo provvedimento autorizzatorio all'atto della notifica della disposizione di revoca o dalla presentazione della comunicazione di rinuncia.

Art. 9

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa TOSAP si applicano le sanzioni previste nell'art. 31 del relativo regolamento comunale.

Art. 10

Per le violazioni concernenti l'apertura di nuovi accessi senza autorizzazione si applicano le sanzioni previste all'art. 22 del C.d.S. commi 11 e 12.

I proprietari di accessi esistenti privi di autorizzazione devono procedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, alla regolarizzazione degli stessi per non incorrere nelle sanzioni ivi previste nell'art. 9 e al 1° comma del presente articolo.

Art. 11

Il presente Regolamento sostituisce e modifica quanto prescritto in materia di passo carrabile o carraio nel Regolamento TOSAP approvato con Delibere di C.C. n.ri 103 e 104 del 1995 agli artt. 3 e 20.